



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER IL SII**

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

Art. 2 – Finanziamento delle agevolazioni.

1. Relativamente al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna è istituito un Fondo di Solidarietà finalizzato al finanziamento delle agevolazioni pari all'ammontare del FONI destinato alle agevolazioni tariffarie previsto nei PEF approvati e nel rispetto delle deliberazioni in materia tariffaria anche sulla base delle disposizioni AEEGSI, secondo quanto previsto nella deliberazione 664/15/R/IDR di AEEGSI e nella conseguente proposta tariffaria che sarà sottoposta da EGAS ad AEEGSI per approvazione.
2. L'importo così individuato è ripartito in quote di cui potranno beneficiare i Comuni delle Conferenze Territoriali con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione.

1. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono individuati come i soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni destinate alle utenze deboli.
2. Spetta all'EGAS la definizione delle linee guida del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina.
3. È assegnata al Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A., la competenza operativa di erogare, ai cittadini/utenti beneficiari, le agevolazioni economiche secondo quanto richiesto dai Comuni nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 – Ripartizione del Fondo ai Comuni e modalità di utilizzo.

1. L'importo del Fondo, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni delle Conferenze Territoriali secondo le risultanze delle Tabelle che saranno approvate con Determinazione del Direttore Generale di EGAS, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle, le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi:
 - L'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune;
 - La popolazione residente;
 - La popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.
2. Con apposita Determinazione del Direttore, sentite le Conferenze Territoriali, l'Autorità si riserva di aggiornare periodicamente i criteri per la ripartizione dei Fondi.
3. Entro il 30 settembre l'EGAS provvederà ogni anno con Determinazione del Direttore Generale a stabilire la nuova ripartizione dei fondi per l'anno successivo, secondo quanto disposto all'Art. 7, salvo proroga motivata. La Determinazione sarà tempestivamente trasmessa dall'EGAS al Gestore ed ai Comuni. Sulla base della tabella di ripartizione del Fondo assegnato ai Comuni, questi procederanno ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni del SII secondo quanto stabilito all'Art. 6.
4. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo assegnato a ciascun Comune, il Gestore del SII porterà in deduzione dalle bollette del SII emesse successivamente all'assegnazione dell'agevolazione, gli importi stabiliti dai Servizi Sociali del Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal Fondo stesso. In caso di beneficiari afferenti ad utenze aggregate, l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate

all'utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario in funzione delle modalità territorialmente concordate fra Comuni, Gestore e Soggetti terzi.

5. Le Amministrazioni Comunali interessate avranno cura di organizzare la massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l'accesso alle agevolazioni.
6. Ogni anno il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione.

1. Come richiamato all'Art.1, gli utenti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai Comuni dovranno essere titolari di fornitura Domestica Residente o nel caso di utenze aggregate residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura, e comunque dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita "utenti deboli". Il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Servizio Sociale del Comune titolare delle procedure di agevolazione. I Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi quali:
 - Essere anziani ultrasessantacinquenni;
 - Giovani coppie;
 - Famiglie economicamente disagiate e/o con presenza di disabili;

Art. 6 – Misura dell'agevolazione e gestione del Fondo di solidarietà.

1. I Comuni avranno piena autonomia nel determinare la misura dell'agevolazione spettante. Pertanto, nel rispetto del tetto ISEE prestabilito e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, i Comuni, nella loro autonomia di valutazione e in relazione alle informazioni in loro possesso ed alle verifiche esperite, potranno individuare i soggetti che risultino a loro giudizio idonei alla percezione della agevolazione nella misura che verrà dagli stessi Servizi stabilita.
2. La misura degli importi assegnati agli utenti potrà essere stabilita in base ad apposite graduatorie o derivare da procedimenti istruttori standard già in atto e dovrà basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati a tale anno, che il Comune sarà tenuto ad individuare tramite le bollette presentate dall'utente. Nella determinazione della spesa idrica di riferimento dell'utenza, il Comune potrà avvalersi degli uffici del Gestore. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. I Comuni che per particolari difficoltà tecnico/economiche non fossero in grado di stilare le graduatorie anche solo utilizzando procedimenti istruttori già in atto per la definizione degli aventi diritto, potranno, previa definizione dei criteri, avvalersi del Gestore per l'espletamento delle attività di individuazione degli aventi diritto. Per avvalersi di tale facoltà il Comune interessato dovrà darne comunicazione al Gestore ed a EGAS entro il 15 maggio dell'anno di riferimento. La definizione della graduatoria potrà avvenire anche attraverso Unioni di Comuni o analoghe forme associate di Comuni, previa comunicazione al Gestore di riferimento ed a EGAS.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Gestore, agli indirizzi PEC indicati dallo stesso e secondo le modalità informatiche prescritte da EGAS, l'elenco dei beneficiari, entro i 15 giorni successivi all'emanazione dell'atto con il quale si approva detto elenco. L'elenco andrà trasmesso comunque non oltre il 31 luglio. L'elenco dovrà contenere i seguenti requisiti minimi: il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario nel caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo assegnato a ciascun beneficiario, il tetto ISEE complessivamente adottato.
4. Ne caso in cui i Comuni non riescano ad assegnare tutto il Fondo disponibile con la predetta lista di assegnazione, potranno, entro la fine dell'anno di competenza, assegnare ad ulteriori beneficiari, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, la parte residua del Fondo anche successivamente alla trasmissione della lista di cui al comma 3, fermo restando la tempestiva comunicazione al

Gestore degli ulteriori beneficiari, con le medesime modalità. Esclusivamente in questi casi e previa motivata istanza presentata ad EGAS e autorizzazione rilasciata dalla stessa, i Comuni potranno assegnare la parte residua del fondo in deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2.

5. Di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore ad 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Le Amministrazioni Comunali potranno altresì valutare l'introduzione di una misura massima dell'agevolazione ed altresì che nei criteri di assegnazione vengano introdotte due fasce ISEE al fine di differenziare le agevolazioni in funzione della fascia di appartenenza.

Art. 7 – Rendicontazione e norme per il corretto utilizzo del fondo.

1. Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione dell'agevolazione il Gestore trasmette ad EGAS gli elenchi di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 6 e il riepilogo per Comune con l'indicazione distinta fra l'agevolazione richiesta e quella erogabile. Il Gestore trasmetterà inoltre una rendicontazione con la quale certifica l'erogazione delle agevolazioni tramite apposito elenco, indicando per ciascun utente il Comune di fornitura, il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario in caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo erogabile, l'importo dell'agevolazione detratta, il numero di bolletta (o bollette) sulla quale(i) è avvenuta la detrazione, l'eventuale altro mezzo di pagamento con il quale è stata erogata l'agevolazione, l'eventuale credito residuo da scalarsi nelle bollette future (nel caso in cui non sia stato ancora possibile erogare per intero l'agevolazione in bolletta).
2. L'EGAS nell'acquisire annualmente la prevista certificazione vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo in conformità al presente Regolamento attuativo.
3. Qualora l'EGAS riscontrasse da parte dei Comuni interessati l'esercizio di modalità di utilizzo del Fondo non conformi a quanto previsto all'Art. 5 del presente Regolamento o in caso di non utilizzo parziale o totale del Fondo nell'anno precedente, potrà stabilire, con Determinazione del Direttore, una decurtazione del Fondo annuale, fino anche il totale annullamento; tale quota sarà riassegnata a favore degli altri Comuni, fatta salva la possibilità di ripristino del valore originario del Fondo aggiornato con le modalità di cui all'Art. 2, a partire dall'anno successivo all'accertamento. La progressiva diminuzione percentuale del Fondo, in caso di recidivo utilizzo non conforme, è da intendersi sulla base della quota originaria. In caso di gravi, comprovati e straordinari motivi economico/sociali comunicati da un Comune, il Direttore con la medesima Determinazione potrà stabilire, per un determinato anno e a favore del Comune interessato, una ripartizione del Fondo anche in deroga alla tabella di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 4 e dei dispositivi di cui al presente comma.
4. L'EGAS effettuerà analoghe verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione delle agevolazioni anche nei confronti del Gestore. Qualora emergessero divergenze fra le agevolazioni assegnate dai Comuni e quelle rendicontate dal Gestore, l'EGAS intimerà prima il Gestore ad adempiere all'erogazione indicata dai Comuni e successivamente, in sede di calcolo tariffario, a conguagliare l'eventuale importo non erogato.

Art. 8 – Entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore per il Gestore a partire dalla data di approvazione.
2. L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna attuerà periodicamente una verifica sulle modalità operative contenute nel presente regolamento al fine di valutarne l'effettiva efficacia.